



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO UFFICIO FATTURA PA

Numero 4 Del 06-04-2021 Registro generale n. 91

**Oggetto: PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI
CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - CIG:**

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Guglielmi Pier Carlo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

RICHIAMATI gli artt. 93, 226, e 233 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000) e ss.mm.ii., secondo i quali entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere comunale ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale provvede alla trasmissione della suddetta documentazione alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione;

VISTA la propria delibera n. 135 del 21/12/2019 avente ad oggetto "Individuazione e nomina del consegnatario dei beni", con la quale si stabiliva di confermare quale soggetto consegnatario dei beni l'Ing. Spinaci Andrea;

VISTA la propria delibera n. 12 del 31/01/2020 avente ad oggetto "Individuazione e nomina degli agenti contabili e dell'economo comunale. Provvedimenti" con la quale si nomina Economo Comunale la geom. Rossi Lucia e agente contabile il Dott. Feliziani Marco;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento i seguenti agenti contabili:

| Agente contabile | Tipo di gestione |
|-------------------------|--------------------------|
| B Per Spa | Tesoriere comunale |
| Feliziani Marco | Riscoss.ufficio ANAGRAFE |
| Rossi Lucia | Cassa Economato |
| | |
| STEP | Agente Riscossione |
| Agenzia delle Entrate | Agente Riscossione |

Preso atto che il Sindaco, quale soggetto legittimato ad esercitare i diritti societari, svolge, di fatto, la funzione di consegnatario delle partecipazioni societarie dell'Ente;

Preso atto che ad Equitalia spa è subentrata Agenzia Entrate Riscossione spa che gestisce per il Comune i proventi dai ruoli emessi per le violazioni del codice della strada iscritti a ruolo nelle annualità precedenti al 2015;

Considerato, con particolare riferimento al consegnatario di beni mobili, che:

- Sulla scia di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, alcune sezioni regionali della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale di Trento, sentenza n. 48/2016; Sezione giurisdizionale Toscana, sentenza n. 379/2016; Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 204/2016, sezione giurisdizionale Abruzzo sentenze nn. 82, 83, 84 e 85 del 19/12/2016 e nn. 86, 87, 88 e 89 del 20/12/2016) hanno restituito alle amministrazioni locali i conti relativi alle gestioni di immobili o di beni in uso o «pronti uso» presso gli enti e che in molti casi la restituzione è legata alla circostanza che non è stato ravvisato un debito «di custodia» ma solo «di vigilanza»;
- Le sentenze richiamate affermano altresì alcuni principi cardine particolarmente rilevanti, in particolare, innanzitutto, che non è configurabile un giudizio di conto concernente la gestione del consegnatario di beni immobili degli enti locali o del soggetto in capo al quale sussista un solo debito di vigilanza di beni mobili. Si ha «debito di vigilanza» allorquando i beni sono stati immessi in uso presso l'ente per fini strettamente necessari al regolare funzionamento degli uffici e sono assegnati o giacenti presso gli stessi. In questo caso non esiste, di fatto, una effettiva gestione del consegnatario per debito di custodia (essendo già immessi in uso tutti i beni contestualmente alla consegna all'ente in caso di nuova acquisizione). Non è dunque necessario redigere e depositare un conto «a zero», essendo sufficiente segnalare alla sezione giurisdizionale l'insussistenza di una gestione del consegnatario dei beni mobili nell'esercizio interessato (Corte conti, sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, sentenza 102/2015). I beni di facile consumo, di regola, non debbono essere inclusi nel conto giudiziale del consegnatario di beni mobili di enti locali, nei limiti in cui costituiscano scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici.
- Nel caso in cui sia configurabile invece un debito di custodia, il consegnatario di beni mobili di enti locali deve redigere, di regola, un unico conto giudiziale sul modello 24 di cui al Dpr 31 gennaio 1996 n. 194, comprendente tutte le tipologie di beni assunti in consegna, distinti per categoria, tranne le azioni societarie, per le quali è previsto l'apposito modello 22.

Dato atto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati che l'Ing. Andrea Spinaci non ha effettuato alcuna gestione dei beni mobili, per cui non si configura nei suoi confronti un "debito di custodia" ma un mero "debito di vigilanza" e, pertanto, non è tenuto alla redazione ed al deposito del Conto giudiziale;

Dato atto che si provvederà ad aggiornare l'elenco degli agenti contabili a denaro ed a materia dell'ente con apposita delibera di Giunta;

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2020 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/96, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

Dato atto che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di prendere atto che gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2019, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

| Agente contabile | Tipo di gestione |
|-------------------------|--------------------------|
| B Per Spa | Tesoriere comunale |
| Feliziani Marco | Riscoss.ufficio ANAGRAFE |
| Rossi Lucia | Cassa Economato |
| | |
| STEP | Agente Riscossione |
| Agenzia delle Entrate | Agente Riscossione |

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente e del loro deposito agli atti di questo Ufficio Finanziario;

3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

5) di dare atto che l'Ing. Andrea Spinaci che ha svolto di fatto la funzione di consegnatario di beni mobili, non pone in essere una gestione dei beni, per cui non si configura nei suoi confronti un debito di custodia ma un mero debito di vigilanza, e, pertanto, non vi è l'obbligo di deposito e trasmissione alla Corte dei Conti di un conto di gestione;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Guglielmi Pier Carlo

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad €

Caldarola; 06-04-2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Guglielmi Pier Carlo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 04-09-2021

Caldarola; 06-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Guglielmi Pier Carlo

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 04-09-2021
Il Responsabile del Servizio
Guglielmi Pier Carlo
